



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 27 PNC del 13 maggio 2024

OGGETTO: Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Sesto elenco beneficiari

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visti l'art 24, commi 32 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

Vista la legge n. 234/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'art. 46 recante "Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati" (Clausola Deggendorf);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)”;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e s.m.i., con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito, Quadro temporaneo Ucraina);

Visto l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 5732, prot.CGRTS-0019376-A-04/08/2022, con la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai regimi di aiuti proposti per le aree sisma in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento della Unione;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR-PNC, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNC;

Vista la circolare 5/12/2022, n. 40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- recante le istruzioni sulle modalità di monitoraggio del Piano Nazionale Complementare;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

Considerato che alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” sono state assegnate risorse

finanziarie per complessivi 180 milioni di euro;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi sismici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Vista l'Ordinanza n. 14 PNC del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 "Sostegno agli investimenti", B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", B3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", con le relative linee di intervento, del "Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" all'art. 3 co. 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", il Commissario straordinario, in qualità di Soggetto attuatore, ha inteso avvalersi di Unioncamere come Soggetto gestore, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista l'Ordinanza n. 28 PNC del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, con la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stata approvata la Convenzione con il soggetto gestore Unioncamere, per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione, fino al 31/12/2026, della sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista l'Ordinanza n. 29 PNC del 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", misure B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" e B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della suddetta Ordinanza n. 29 PNC del 30 giugno 2022 dove è specificato che il Soggetto gestore "*agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009*" ed è previsto che, tra le funzioni di propria competenza, rientra l'erogazione delle

agevolazioni a favore dei beneficiari;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 5/07/2022 tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, ed in particolare l'art. 6, c. 1. lett. d), ai sensi del quale i soggetti attuatori si obbligano ad "assumere i provvedimenti concessori relativamente agli interventi ricadenti nelle misure B2.1, B2.2 e B2.3";

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 10 PNC del 22/07/2022 recante "Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui ai bandi b2.1, b2.3 e b2.2";

Viste le Ordinanze n. 45 PNC del 28.04.2023 e n. 55 PNC del 01.06.2023, che approvano rispettivamente gli Elenchi di interventi relativi alla sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", Misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, e Abruzzo per le domande a sportello ed a graduatoria;

Viste le Ordinanze n. 59 PNC del 28.06.2023 e n. 62 PNC del 27.07.2023, che approvano la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 – B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche";

Vista l'Ordinanza n. 65 PNC del 28.07.2023, che approva la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 - B2.3 - B3.1 e B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Umbria;

Considerato che i soggetti beneficiari hanno fornito, su richiesta del soggetto gestore, formulata ai sensi del comma 12 dell'art. 14 e del comma 12 dell'art.16 del Bando, la documentazione e le informazioni utili per la definizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e la effettuazione dei necessari controlli;

Considerato che il soggetto gestore, sulla base della documentazione fornita, ha effettuato gli adempimenti necessari per il rilascio dei CUP e dei codici COR da parte del Registro Nazionale Aiuti;

Considerato che il soggetto gestore procederà ad effettuare tutti i controlli di legge sul possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti beneficiari;

Vista l'Ordinanza n. 38 PNC del 13.10.2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022", con la quale si è stabilito che le concessioni di finanziamento sono approvate, se necessario, sotto condizione risolutiva in merito all'esito delle verifiche richieste sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e delle altre verifiche previste nei bandi, ivi comprese quelle relative agli adempimenti richiesti al beneficiario;

Ritenuto, al fine di accelerare l'avvio della realizzazione dei progetti, che la concessione sia sottoposta a condizione risolutiva automatica e immediata di decadenza dal finanziamento, in merito sia all'esito delle necessarie verifiche sul Soggetto beneficiario, che saranno condotte dal Soggetto gestore, in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, al rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, quindi alla regolarità contributiva ed

erariale, sia all'esito delle verifiche in ordine agli adempimenti preliminari richiesti al Soggetto beneficiario, in ordine, in particolare, alle autorizzazioni da conseguire e all'elaborazione di una progettualità esecutiva;

Considerata la necessità di concludere il procedimento di assegnazione delle risorse, ai sensi dell'art.17 del Bando, con il provvedimento di concessione, da sottoscrivere per accettazione dal Beneficiario;

Considerato che per procedere alla concessione degli aiuti è necessario acquisire, per ciascun beneficiario, il codice CUP e, per ciascuna tipologia di aiuto concessa, il relativo codice COR, rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, a fronte di una complessa procedura di registrazione;

Considerato, inoltre, che la procedura di rilascio dei codici COR, per come comunicato dal soggetto gestore, non può essere tecnicamente realizzata, in condizioni di sicurezza, contemporaneamente per tutti i beneficiari ammessi, ma per "blocchi" di un numero complessivamente pari a 30-50 beneficiari;

Visto il sesto elenco di Beneficiari Misura B2.1 trasmesso in data 13 maggio 2024 dal Soggetto gestore, completo dei CUP e dei Codici COR assegnati in sede di registrazione dei relativi regimi di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, allegato sub 2 al presente decreto per farne parte integrante ed assunto al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS-001843-A-13/05/2024;

Visto il proprio decreto n.63 PNC del 6.10.2023 recante "Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022";

Visto il proprio decreto n.67 PNC del 17.10.2023 recante "Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Secondo elenco beneficiari";

Visto il proprio decreto n.71 PNC del 3.11.2023 recante "Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Terzo elenco beneficiari";

Visto il proprio decreto n.75 PNC del 27.11.2023 recante "Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Quarto elenco beneficiari";

Visto il proprio decreto n.87 PNC del 20.12.2023 recante "Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Quinto elenco beneficiari";

Visto il proprio decreto n.14 PNC del 27.02.2024 recante "Misure B.2.1 e B2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Approvazione di integrazioni all'atto di concessione di cui ai decreti del Commissario straordinario n. 63 PNC del 6 ottobre 2023, n. 67 PNC del 17 ottobre 2023, n. 71 PNC del 3 novembre 2023, n. 75 PNC del 27 novembre 2023, n. 87 PNC del 20 dicembre 2023, n. 69 PNC del 19 ottobre 2023, n. 72 PNC del 3 novembre 2023, n. 76 PNC del 27 novembre 2023 e n. 88 PNC del 20 dicembre 2023”

Ritenuto necessario procedere ad approvare, unitamente all'atto di concessione, il sesto elenco di beneficiari recante gli elementi finanziari relativi agli aiuti concessi, tratti dall'elenco trasmesso dal Soggetto gestore, nonché i codici identificativi CUP e COR, e lo schema di lettera di accettazione, allegati rispettivamente sub 1), sub 2) e sub 3) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisita l'intesa dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, con prot. CGRTS-0017051-A-06/05/2024;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Gli allegati al presente decreto sono costituiti da:
 - Allegato 1: Atto di concessione, ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022, relativo all'attuazione della Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - Allegato 2: Sesto elenco dei Beneficiari, completo dei CUP e dei Codici COR assegnati in sede di registrazione dei relativi regimi di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 - Allegato 3: Schema di lettera di accettazione della concessione.

Art. 2

1. Sono approvati l'atto di concessione relativo all'attuazione della Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'allegato 1), il sesto elenco dei beneficiari, di cui all'allegato 2), e lo schema di lettera di accettazione, di cui all'allegato 3).
2. La concessione è sottoposta a condizione risolutiva automatica e immediata di decadenza dal finanziamento, in merito sia all'esito delle necessarie verifiche sul Soggetto beneficiario, che saranno condotte dal Soggetto gestore, in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, al rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, quindi alla regolarità contributiva ed erariale, sia all'esito delle verifiche in ordine agli adempimenti preliminari richiesti al Soggetto beneficiario, in ordine, in particolare, alle autorizzazioni da conseguire e alla elaborazione di una progettualità esecutiva.

Art. 3

1. Il Soggetto gestore, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Bando, provvede a inviare, a ciascun

beneficiario, la lettera di accettazione, completa delle informazioni tratte dall'all. 2), unitamente all'atto di concessione, che dovranno essere restituiti debitamente sottoscritti, nei termini di cui al soprarichiamato art. 17 del Bando.

2. Il soggetto gestore, previa intesa con i Soggetti attuatori, approva il disciplinare contenente le disposizioni per l'attuazione della concessione e per la presentazione delle richieste di erogazione, i relativi format e le modalità di verifica e controllo delle stesse, in conformità alle previsioni dell'atto di concessione, del Bando e della normativa eurounitaria e nazionale comunque applicabile.
3. Il presente decreto sarà trasmesso a:
 - Unioncamere, Soggetto gestore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
 - Struttura di missione sisma 2009 ai fini della pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

“Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici”

Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ATTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n.29 del 30 giugno 2022

Allegato n.1 al Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 13 maggio 2024

Sommario

PREMESSA (Riferimenti normativi)	3
Art. 1 (Richiami)	6
Art. 2 (Definizioni)	6
Art. 3 (Concessione delle agevolazioni e tempi di realizzazione del programma degli investimenti)	8
Art. 4 (Accettazione della concessione)	9
Art. 5 (Condizione risolutiva, automatica e immediata della concessione)	10
Art. 6 (Adempimenti preliminari richiesti al Beneficiario)	10
Art. 7 (Aumento o riduzione del programma degli investimenti)	15
Art. 8 (Ammissibilità delle spese)	15
Art. 9 (Termini di ammissibilità delle spese)	17
Art. 10 (Contabilità separata e pagamenti)	17
Art. 11 (Informazione e pubblicità)	20
Art. 12 (Obbligazioni)	21
Art. 13 (Erogazione del contributo a fondo perduto)	22
Art. 14 (Ulteriori condizioni per l'erogazione del contributo)	24
Art. 15 (Corretta tenuta del fascicolo e conservazione della documentazione)	24
Art. 16 (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale)	25
Art. 17 (Variazioni oggettive al Piano d'impresa e al Programma degli investimenti)	25
Art. 18 (Variazioni oggettive al Piano d'impresa e al Programma degli investimenti conseguenti la riduzione del contributo a fondo perduto a valere sull'aiuto "de minimis")	26
Art. 19 (Variazioni soggettive dei Beneficiari)	26
Art. 20 (Monitoraggio, ispezioni e controlli)	28
Art. 21 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)	30
Art. 22 (Stabilità dell'operazione e vincoli di destinazione)	31
Art. 23 (Revoca delle agevolazioni)	31
Art. 24 (Cause di forza maggiore)	34
Art. 25 (Pagamenti effettuati prima della concessione delle agevolazioni)	35
Art. 26 (Clausola di salvaguardia e modifiche)	35
Art. 27 (Informazioni e contatti)	36
Art. 28 (Trattamento dei dati personali)	36

PREMESSA (Riferimenti normativi)

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);
- l'art 24, commi 32 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
- la legge n.234/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'art. 46 recante "Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati" (Clausola Deggendorf);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)";
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);
- gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;
- la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro

temporaneo Covid);

- la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e s.m.i., con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (nel seguito, Quadro temporaneo Ucraina);

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 5732, prot. CGRTS-0019376-A-04/08/2022, con la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai regimi di aiuti proposti per le aree sisma in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento della Unione;

- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- i principi trasversali previsti dal PNRR-PNC, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al

PNRR”;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNC;

- la circolare 5/12/2022, n. 40 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- recante le istruzioni sulle modalità di monitoraggio del Piano Nazionale Complementare;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;

- l’Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, con le relative linee di intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” all’art. 3co. 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

- l’Ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, con la quale, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stata approvata la Convenzione con il Soggetto gestore Unioncamere, per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

- l’Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misure B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” e B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- in particolare, l’articolo 4 della suddetta Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 dove è specificato che il Soggetto gestore “*agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009*” ed è previsto che, tra le funzioni di propria competenza, rientra l’erogazione delle agevolazioni a favore dei beneficiari;

- decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 22/07/2022 recante “Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione della relativa modulistica di cui ai bandi b2.1, b2.3 e b2.2”

- le Ordinanze n. 45 del 28.04.2023 e n. 55 del 01.06.2023, che approvano rispettivamente gli Elenchi di interventi relativi alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, Misura B2.1 “Interventi

per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, e Abruzzo per le domande a sportello ed a graduatoria;

- le Ordinanze n. 59 del 28 luglio 2023 e n. 62 del 27.07.2023, che approvano la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 – B2.3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del territorio della Regione Marche”;

- l’Ordinanza n. 65 del 28 giugno 2023, che approva la riallocazione delle risorse residue di cui di cui alle linee di intervento B1.1 - B2.3 - B3.1 e B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del territorio della Regione Umbria;

- l’Ordinanza n. 38 del 13 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. “Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022”, con la quale si è stabilito che le concessioni di finanziamento sono approvate, se necessario, sotto condizione risolutiva in merito all’esito delle verifiche richieste sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e delle altre verifiche previste nei bandi, ivi comprese quelle relative agli adempimenti richiesti al beneficiario;

- il Decreto del Commissario straordinario n. 27 del 13 maggio 2024, pubblicato sul sito <https://sisma2016.gov.it/decreti-pnc-del-2023/>, con il quale sono stati approvati il presente atto di concessione, un quinto elenco di beneficiari, i cui aiuti sono stati registrati sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, e lo schema di lettera di accettazione.

Art. 1 (Richiami)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto di concessione.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Soggetto attuatore”: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;

- b) “Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
- c) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- d) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- e) “PNC Sisma”: Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- f) “Quadro temporaneo Covid”: il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “Quadro temporaneo Ucraina”: il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;
- h) “regolamento de minimis” o “de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e s.m.i., relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- i) “Regolamento GBER” o “GBER”: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;
- j) “DPR 5 febbraio 2018”: Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)”e s.m.i.;
- k) “Regolamento 10060/2021”: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi SIE;
- l) Principio “Do No Significant Harm” (DNSH): il principio di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH);
- m) “DSAN”: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- n) “Soggetto gestore”: L’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21;
- o) Piccola e media impresa- PMI: L’impresa piccola o media rispondente ai requisiti di cui allegato 1 del Regolamento GBER;
- p) “Beneficiario”: l’impresa che riceve l’aiuto;

- q) “Bando”: l'allegato n.1 all' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022;
- r) “Piano d’impresa”: l'allegato 1a alla Domanda, presentato dal Proponente secondo lo schema approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 22/07/2022;
- s) “Programma degli investimenti”: gli investimenti programmati dal Beneficiario per realizzare il Piano d’impresa, di cui ai prospetti F3 e F4 del Piano presentato;
- t) “Operazione”: il progetto selezionato e ammesso a finanziamento;
- u) “Regimi di aiuto previsti/richiesti”: i regimi di aiuto previsti dal Bando, di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 5732 e s.m.i.;
- v) “I principi trasversali previsti dal PNRR-PNC”: il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- w) “Piattaforma informatica”: la piattaforma informatica a cui il Beneficiario o suo delegato accede, mediante autenticazione con SPID, per le operazioni di presentazione, attuazione e rendicontazione del progetto presentato e ammesso a finanziamento, con indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>.
- x) “Portale Unioncamere dedicato”: il portale dedicato alla pubblicazione dei documenti e alle comunicazioni relative ai Progetti SISMA gestiti da Unioncamere, raggiungibile all’indirizzo: <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>;
- y) “Portale dedicato del Commissario Straordinario”: il portale ufficiale del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dove vengono formalmente pubblicati, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Commissario Straordinario (<https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>)

Art. 3 (Concessione delle agevolazioni e tempi di realizzazione del programma degli investimenti)

1. Per la realizzazione del Piano d’impresa, allegato alla domanda presentata e ammessa alle agevolazioni previste dal Bando, è concesso il contributo a fondo perduto, da intendersi come importo massimo ammesso, di cui all’elenco allegato sub. 2), per farne parte integrante e sostanziale, al presente decreto, ripartito, in modo vincolante, in ragione della diversa tipologia dei regimi di aiuto richiesti e dei rispettivi importi, secondo quanto risultato dalla registrazione degli aiuti nella Banca nazionale degli aiuti di Stato. Il contributo a fondo perduto è concesso a fronte degli investimenti, riportati anch’essi nella allegata tabella, da intendersi come importi minimi ammessi.
2. Le agevolazioni, sotto forma di contributo a fondo perduto, sono concesse ai sensi degli artt. 6 e 10 del Bando.
3. Il Beneficiario accetta le eventuali rettifiche che fosse stato necessario apportare al programma degli investimenti e alle agevolazioni richieste a seguito delle verifiche condotte in sede di ammissione della domanda e in sede di registrazione degli aiuti concessi nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”, secondo quanto riportato nel comma 1.
4. Il Beneficiario accetta anche la eventuale riduzione dell’aiuto *de minimis* richiesto, conseguente alla sottrazione, dal massimale consentito dal regolamento *de minimis*, dell’ammontare degli aiuti *de minimis* già percepiti nell’ultimo triennio, per come risultati all’atto della registrazione del nuovo

aiuto, di cui alla presente concessione, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato¹.

5. Il Beneficiario, accettando la presente concessione, tramite la sottoscrizione della lettera accettazione, recante anche l'importo del contributo e degli investimenti in ragione delle diverse tipologie di aiuto richiesti, di cui allo schema riportato nell'allegato sub. 3), per farne parte integrante e sostanziale, del presente Decreto, dichiara che le rettifiche di cui ai commi precedenti non comportano significative conseguenze sulla realizzazione del piano degli investimenti e del piano d'impresa così come proposti.
6. Il Piano d'impresa presentato, comprendente il relativo programma degli investimenti, come sopra eventualmente rettificato, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione.
7. Il termine per la realizzazione del programma degli investimenti è stabilito nel limite massimo di 30 (trenta) mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione. La data di ultimazione del programma coincide con quella della presentazione dello stato di avanzamento a saldo. Resta ferma la possibilità per il Soggetto attuatore di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi sulla base di apposita motivata richiesta, inoltrata dal Soggetto beneficiario, prima della scadenza del termine sopra indicato, al Soggetto gestore che, con parere motivato, la trasmette al Soggetto Attuatore. Le richieste di proroga pervenute decorso il termine dei 30 (trenta) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, saranno considerate irricevibili e pertanto rigettate. In ogni caso, la conclusione del programma di investimento e la presentazione dello stato di avanzamento a saldo vanno effettuate non oltre il termine ultimo del 31/12/2026 stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 per la rendicontazione dei progetti finanziati dal PNC, del 31/12/2026.

Art. 4 (Accettazione della concessione)

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.17 del Bando, il Beneficiario, nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione effettuata dal Soggetto gestore, a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, restituisce, caricandola sulla medesima piattaforma, la presente concessione e la relativa lettera di accettazione controfirmate, per accettazione, digitalmente ovvero, in caso di impossibilità a firmare digitalmente, sottoscritte per esteso con firma leggibile in ogni sua pagina, con allegato il documento d'identità valido, dal legale rappresentante o da un suo procuratore speciale, del quale dovrà essere allegata la relativa procura. Nel caso di mancata restituzione e accettazione entro tale termine, il Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, procede alla revoca del provvedimento e al disimpegno delle risorse.
2. Ai fini della presente concessione e per quanto non espressamente in essa richiamato, si applicano le norme previste nell'Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022, nell'Ordinanza commissariale n. 38 del 13 ottobre 2022 e nei provvedimenti nella stessa richiamati, che ne costituiscono parte integrante, nonché le norme nazionali e eurounitarie che disciplinano il Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC) e la concessione di aiuti di stato.

¹ (<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>)

Art. 5 (Condizione risolutiva, automatica e immediata della concessione)

1. La presente concessione è sottoposta a condizione risolutiva automatica e immediata, con conseguente decadenza da ogni diritto all'agevolazione, in esito a tutte le verifiche di legge, che saranno condotte dal Soggetto gestore, quali ad es. quelle sulla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e sul rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
2. La condizione risolutiva automatica e immediata si applica anche in esito alle verifiche sulla regolarità contributiva ed erariale, ove non sanate nei termini di legge.
3. La condizione risolutiva automatica e immediata si applica anche in esito alle verifiche in ordine agli adempimenti preliminari richiesti al Beneficiario di cui all'art. 6, ivi compresa l'iscrizione nel Registro imprese, nel RUNTS o altri registri nazionali e regionali, asseconda della tipologia di beneficiario.
4. In pendenza della conclusione delle verifiche non potrà essere effettuato alcun pagamento in favore del Beneficiario, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.13 e, a positiva conclusione delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, quanto previsto dal comma 7 dell'art.13.
5. Nel caso di conclusione negativa di una sola delle verifiche di cui ai commi precedenti, su proposta del Soggetto gestore, il Soggetto attuatore comunica la risoluzione del provvedimento, escute la fideiussione eventualmente concessa e procede al disimpegno delle risorse.
6. La positiva conclusione delle verifiche, comunicata dal Soggetto gestore al Beneficiario, consente l'erogazione dell'agevolazione e l'effettuazione dei pagamenti delle anticipazioni, ove richieste, e degli stati d'avanzamento.

Art. 6 (Adempimenti preliminari richiesti al Beneficiario)

1. Il Beneficiario, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica della presente concessione, deve trasmettere al Soggetto gestore, mediante la piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, la seguente documentazione, sottoscritta in forma autentica anche dal legale rappresentante o da suo procuratore, a pena di risoluzione automatica della concessione stessa ai sensi del commi 3 e 5 dell'art. 5:
 - a) In relazione all'individuazione e alla disponibilità della sede dell'unità locale in cui viene realizzato il Programma d'investimento: titolo di proprietà, titolo attestante il diritto di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, nonché contratti di comodato e di locazione, di durata pari o superiore a nove anni dalla data domanda, con esplicita clausola che l'immobile non possa rientrare, per qualsiasi motivo, nella disponibilità della proprietà prima che sia decorso il suddetto termine di nove anni. In caso di contratti in forma preliminare (di successiva formalizzazione in forma definitiva), vanno indicate le modalità e la tempistica di definizione, allegando la relativa documentazione sottoscritta in forma autentica dal legale rappresentante. I titoli di cui sopra, anche sotto forma preliminare, devono essere registrati. L'effettivo possesso dei suindicati diritti, in forma definitiva, relativi alla sede dell'unità locale va dimostrato entro sei mesi dalla notifica della presente concessione, a pena di revoca, e comunque in sede di richiesta della prima erogazione, esibendo il relativo titolo.

In pendenza della dimostrazione dell'effettivo possesso dei suindicati diritti, in forma definitiva, relativi alla sede, non potrà essere effettuato alcun pagamento in favore del Beneficiario, salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'art.13.

I contratti di locazione possono essere stipulati anche secondo la formula commerciale del “6+6” purché accompagnati da dichiarazione della proprietà che non intende richiedere la restituzione dell’immobile allo scadere del primo sesto anno, salvo inadempienze. Ove il programma degli investimenti non prevede interventi sull’immobile, può essere ammessa, anche nel corso dell’attuazione del Piano d’impresa, la istanza di variazione della sede nel territorio dello stesso comune, purché coerente con il piano d’impresa e con i criteri di valutazione applicati. Ove si dovesse verificare, per qualsiasi motivo, l’indisponibilità della sede nella quale fossero stati realizzati interventi sull’immobile a carico del programma degli investimenti, prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla conclusione dell’intervento per i Beneficiari della misura B2.1, di tre anni per i Beneficiari della misura B2.3, il contributo concesso sarà automaticamente revocato.

- b) In relazione alla previsione di acquisto di edifici e/o terreni: perizia giurata, redatta da un tecnico qualificato iscritto nel relativo albo, indipendente, non avente rapporti di cointeressenza e/o familiarità con la committenza e con il cedente, attestante il valore dell’immobile e che l’acquisto è fatto a prezzi di mercato, che è direttamente ed esclusivamente connesso all’operazione; che l’acquisto è fatto da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; che l’immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico (con esclusione di contributi per ripristino danno sismico e di crediti d’imposta per ristrutturazioni, ecobonus e simili); che l’edificio verrà utilizzato conformemente e per le finalità del Piano d’impresa.
- c) In relazione alla conformità urbanistica e all’iter autorizzativo: perizia asseverata, redatta da un tecnico qualificato iscritto nel relativo albo, indipendente, attestante l’idoneità dell’immobile alla realizzazione del Piano d’impresa e la sua conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio, dei beni culturali e degli altri eventuali vincoli gravanti sull’immobile e sull’area interessata e l’eventuale insistenza dello stesso nel centro storico (“Zona A” ai sensi del D.M. 1444/1968), l’iter autorizzativo ambientale-paesaggistico-urbanistico-edilizio, l’iter autorizzativo per l’esercizio dell’attività produttiva, la previsione dei relativi tempi e la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio delle relative autorizzazioni.
- d) In relazione al cofinanziamento a carico del Beneficiario previsto nel Piano d’impresa:
1. delibera degli organi sociali relativa ad eventuali apporti finanziari dei soci e/o all’acquisizione di risorse esterne, per come previsto dal piano d’impresa presentato e dalle relative DSAN; per le ditte individuali e per i soci a tal fine impegnati, ove previsto nel piano d’impresa, l’apporto di mezzi propri, dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità a far fronte con mezzi finanziari propri all’investimento/apporto previsto, ove possibile. In caso di società di capitali, ove l’apporto è deliberato mediante futuro aumento di capitale sociale, la delibera deve contenere l’indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento, e le modalità con le quali avverranno gli apporti, successivamente verificabili. Ove l’apporto viene deliberato mediante prestito soci, fermo restando l’indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento, e le modalità successivamente verificabili, i soci a tal fine impegnati devono dichiarare con DSAN, in aggiunta alla disponibilità delle risorse necessarie, anche la disponibilità di tale apporto nei tempi previsti dal programma degli investimenti e dalla delibera stessa.
- Ove l’apporto per il cofinanziamento, in tutto o in parte, avvenga con finanza propria dell’azienda, generata da flussi di cassa prospettici, in surplus rispetto al quadro economico inizialmente presentato, tali fondi, certificati da un dottore commercialista o revisore legale,

dovranno essere vincolati al cofinanziamento del progetto con una delibera degli organi sociali, contenete anche l'indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento. La società deve in ogni caso dichiarare che la costituzione di tale vincolo non ha impatti significativi sulla gestione aziendale ordinaria.

In ogni caso, nelle delibere sopraccitate, gli apporti devono essere previsti esclusivamente mediante disponibilità liquide.

In caso di ditte individuali, i soggetti impegnati a tal fine devono dichiarare con DSAN, in aggiunta alla disponibilità delle risorse necessarie, anche l'impegno a versare tale apporto in coerenza con le tempistiche previste dal programma degli investimenti e dai relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento e le modalità con le quali avverranno, successivamente verificabili. Ove l'apporto per il cofinanziamento, in tutto o in parte, avvenga con finanza propria della ditta, generata da flussi di cassa prospettici, in surplus rispetto al quadro economico inizialmente presentato, tali fondi, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, dovranno essere vincolati al cofinanziamento del progetto con un atto d'impegno, sotto forma di DSAN, contenente anche l'indicazione delle tempistiche coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento. La ditta deve altresì dichiarare che la costituzione di tale impegno non ha impatti significativi sulla gestione aziendale ordinaria.

Sia per le società che per le ditte individuali:

- in sede di presentazione della documentazione di cui alla presente lettera è possibile proporre contestualmente istanza di variazione del prospetto G3 fonti/impieghi presentato;
- gli apporti devono essere versati sul conto dedicato in relazione alle previsioni di spesa. Gli apporti versati sul conto dedicato possono essere utilizzati solo per il pagamento di titoli di spesa inerenti il progetto. Non è ammesso, come forma di finanziamento, lo scoperto sul conto corrente dedicato.

2. atto di concessione del finanziamento bancario, ove previsto nel piano d'impresa presentato;

e) In relazione al Programma degli investimenti: documentazione tecnico-progettuale inerente la/le unità locali interessate dal programma (tutti gli elaborati dovranno recare la data di emissione, nonché essere siglati in forma autentica da tecnico indipendente qualificato, iscritto nel relativo albo, e dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale):

1. Dettagliata relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà cura di esplicitare le informazioni relative ai dati metrici di volumetrie e superfici (atti anche al monitoraggio dell'avanzamento fisico), alle destinazioni, alle lavorazioni da eseguire, a impianti ed attrezzature e a quant'altro necessario per una precisa individuazione e lettura dell'intervento, corredate da individuazione catastale e geolocalizzazione, tavole grafiche sintetiche e documentazione fotografica geolocalizzata;
2. Individuazione catastale e geolocalizzazione, documentazione fotografica dello stato di fatto, planimetrie, piante, sezioni e prospetti dell'unità locale, in scala adeguata all'individuazione ed esecuzione degli interventi (da conservare a disposizione in cantiere per eventuali controlli sul campo);
3. Relazione di verifica della conformità del progetto e delle attività di realizzazione al principio "Do No Significant Harm" (DNSH), nel rispetto dei contenuti della "Guida Operativa" di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e successive modifiche e integrazioni. I contenuti della "Guida operativa" sono tuttavia da considerarsi come supporto alla redazione della documentazione richiesta. La Relazione di verifica può essere sostituita da DSAN con la quale il Beneficiario

assicura la conformità delle spese previste agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e il contributo all'obiettivo climatico di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art.6 della Concessione. Nel caso si optasse per la DSAN, questa dovrà essere ripetuta ad ogni richiesta di erogazione e a conclusione del programma d'investimento. La presentazione della relazione o della DSAN integra la relazione sul contributo all'obiettivo climatico e digitale di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art.6 della Concessione che pertanto può non essere presentata, fermo restante l'obbligo di predisporre una sintetica relazione sul rispetto dei principi trasversali di parità di genere, diritti delle persone con disabilità, obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

4. Grafico illustrativo del layout aziendale nella configurazione di massima che seguirà alla conclusione del programma di investimenti, da cui evincere il posizionamento dei macchinari impianti e/o delle attrezzature e/o arredi da installare presso l'unità locale, l'eventuale interazione con beni preesistenti (con specifica legenda identificativa) e l'articolazione delle postazioni operative dei vari addetti impegnati (da conservare a disposizione in cantiere per eventuali controlli sul campo);
- f) In relazione alle spese previste dal programma degli investimenti: documentazione tecnico-economica inerente alla realizzazione del programma (tutti gli elaborati dovranno recare la data di emissione, nonché essere siglati da tecnico indipendente qualificato, iscritto nel relativo albo, e dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale):
1. Dettagliato computo metrico estimativo generale dei costi di investimento, articolato per regime di aiuto richiesto (primario, secondario, terziario, totale costi), e per le macrocategorie di cui al punto F4 del Piano d'impresa, sotto forma di perizia asseverata redatta da un tecnico qualificato iscritto nel relativo albo, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, redatto con riferimento a:
 - prezzario regionale e, in assenza, a prezzari di altre regioni e/o di nuovi prezzi periziati dal progettista, congiuntamente a
 - preventivi, sia per opere e impianti, sia per attrezzature, macchinari, mezzi mobili, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione, formazione, certificazioni, ecc., rilasciati da fornitori qualificati e con conforme codice ATECO;
 - ove non disponibili preventivi in numero adeguato (tre), giustificazione del valore assunto asseverata dal tecnico;
 - costo del personale dipendente e/o assimilato effettivamente impiegato nelle attività di sviluppo, da rendicontarsi al costo effettivo sostenuto, giustificato da *time-sheets* e DSAN del personale, con spese generali quantificate nel 15% del costo del personale stesso, esclusivamente in relazione al regime di aiuto di cui all'art.53 GBER e ai costi previsti dal comma 4, lett. d), dello stesso art.53 GBER, a condizione che riguardino esclusivamente un'attività per costruire un'offerta digitale volta a rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, che l'impresa gestirà direttamente verso il pubblico;
 - la voce tutoraggio, che deve essere necessariamente presente e conteggiata per l'importo di 5.000,00 euro oltre IVA (6.100,00 ove l'IVA fosse indetraibile). Tale voce può essere imputata, a scelta del Beneficiario, anche a modifica del Programma presentato, sull'aiuto "de minimis", con contributo al 100%, ovvero sull'aiuto TF Ucraina, ove tale aiuto fosse

stato previsto e ammesso, con contributo all'80%, in coerenza con la percentuale ammessa nella registrazione degli aiuti concessi sul Registro nazionale degli aiuti di stato.

2. Quadro di raccordo tra computo metrico, fornitori, previsioni di spesa e fatturazione. Tale quadro andrà aggiornato in relazione all'avanzamento e alle richieste di erogazione in modo da semplificare le operazioni di controllo.
3. Quadro comparativo di sintesi tra il computo metrico, come sopra redatto, per regime di aiuto (primario, secondario, terziario, totale costi) e per macrocategoria, e i prospetti F4.1-F4.2-F4.3-F4.4 del Piano d'impresa presentato.
4. Attestato di verifica del rispetto dei limiti percentuali e/o di importo delle macro-voci previsti nei richiamati prospetti F4 del piano d'impresa;
5. La perizia asseverata attesterà, infine, che i prezzi sono quelli di mercato e che le spese previste sono funzionali, organiche, strettamente pertinenti e direttamente imputabili alla realizzazione del progetto/intervento ammesso alle agevolazioni.

g) In relazione ai tempi di realizzazione del programma degli investimenti:

1. Prospetti F5 (tempistica) e F6 (previsioni rendicontazione) del Piano d'impresa e del Programma degli investimenti, eventualmente e motivatamente aggiornati, accompagnati da una relazione analitica giustificativa, sottoscritti in forma autentica dal tecnico e dal rappresentante legale.

h) Relazione sul rispetto, nell'attuazione del progetto, dei seguenti principi trasversali previsti dal PNRR-PNC: il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, sottoscritta in forma autentica dal tecnico, dal revisore legale e dal rappresentante legale;

i) Incarico/incarichi al tecnico/tecnici/commercialista/revisore legale, qualificati in quanto iscritti nei rispettivi albi e in relazione all'attività affidata, sottoscritto/i dal Beneficiario: lettere di incarico e/o contratti stipulati.

l) In relazione all'indipendenza dei soggetti coinvolti nell'operazione: Attestato, sotto forma di DSAN, che gli acquisti di immobili, ove previsti, i lavori, le forniture e i servizi, compresi i servizi tecnici e le consulenze a qualsiasi titolo, non avranno controparti costituite da: a) coniuge o da parenti o affini entro il secondo grado, né da dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione; b) da impresa la cui titolarità sia riconducibile alla persona o al coniuge o ai parenti o affini entro il secondo grado, né ad alcuno dei dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione né dalla stessa impresa richiedente l'agevolazione; c) da società il cui capitale sociale o le cui quote, anche soltanto in parte, siano detenute o dal coniuge o da parenti o affini entro il secondo grado, o dalla stessa società richiedente d) da partner facenti parte della stessa aggregazione (divieto fatturazione incrociata) e) da parti correlate.

m) In relazione all'iscrizione nei registri nazionali o regionali, in conformità alla tipologia di impresa: Attestato di iscrizione.

2. Il Soggetto gestore, ai sensi del comma 3 dell'art.5, procederà ad effettuare le necessarie verifiche sulla rispondenza della documentazione preliminare presentata. Al riguardo, potrà effettuare una sola richiesta di chiarimenti e integrazioni a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>. I chiarimenti e le integrazioni richiesti dovranno essere

trasmessi dal Beneficiario, a pena di risoluzione automatica della concessione, esclusivamente a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, nel termine perentorio indicato nella richiesta, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni naturali e consecutivi, a pena di immediata decadenza della concessione. Il Soggetto Gestore verificherà la rispondenza di quanto trasmesso e, nel caso di conclusione negativa delle verifiche, proporrà al Soggetto attuatore, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art.5, la decadenza automatica e immediata della concessione.

3. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1, su richiesta motivata del Beneficiario, può essere prorogato di 90 giorni.”

Art. 7 (Aumento o riduzione del programma degli investimenti)

1. L'importo dell'agevolazione concessa rimane invariato qualora, nel corso della realizzazione del programma di spesa, dovessero intervenire aumenti della spesa ammissibile complessivamente necessaria per la realizzazione del piano d'impresa e del programma degli investimenti, anche conseguenti a modificazioni o variazioni del programma stesso autorizzate dal Soggetto gestore e dal Soggetto attuatore. Al contrario, eventuali diminuzioni delle spese ammissibili complessivamente necessarie per la realizzazione del piano d'impresa, ancorché autorizzate, comporteranno la rideterminazione in diminuzione dell'agevolazione in ragione dell'entità delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Art. 8 (Ammissibilità delle spese)

1. Le tipologie di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle previste dai relativi articoli del Bando e rispondenti, inoltre, alle specifiche condizioni di ammissibilità di cui al regolamento GBER, al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, al Regolamento *de minimis*, ai regolamenti e alle comunicazioni eurounitarie che disciplinano i regimi di aiuto richiesti e concessi (TF Covid e TF Ucraina), alla disciplina prevista dal PNC.
2. Le spese ammissibili devono fare esclusivo riferimento ad investimenti ammortizzabili, con eccezione delle “spese di avviamento” per come definite e specificate nel Bando e nel Piano d'impresa, e a beni nuovi di fabbrica e installati presso l'unità operativa sede del progetto, acquisiti da soggetti con codice ATECO idoneo alla fornitura/realizzazione del bene.
3. Le spese ammissibili devono, inoltre:
 - a) essere direttamente imputabili all'investimento ammesso a finanziamento;
 - b) essere riconducibili ad una categoria di spesa prevista nel Bando e dalle norme eurounitarie e nazionali;
 - c) rispettare i limiti di spesa previsti nel Bando e nello schema di Piano d'impresa;
 - d) essere pertinenti, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto dell'investimento. In tal senso, i costi sostenuti devono essere direttamente connessi al Piano di impresa finanziato;
 - e) essere proporzionate, ovvero che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e qualità e caratteristiche dell'offerta prevista nel Piano d'impresa;
 - f) essere effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario;
 - g) essere verificabili, controllabili e tracciabili al momento della rendicontazione;

- h) essere sostenute nell'arco temporale previsto dalla Concessione;
 - i) essere sostenute esclusivamente a valere sul conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie relative all'operazione;
 - j) essere comprovate da fatture quietanzate e annullate mediante il riferimento al progetto finanziato o da documento avente forza probatoria equivalente;
 - k) essere comprovate, a prescindere dal regime fiscale adottato, mediante l'adozione di un sistema di contabilità ordinaria, conforme alla normativa vigente, e iscritta, con eccezione, ove applicabile, delle spese di avviamento, nel libro cespiti.
4. È ammissibile per le nuove imprese, nell'ambito del 10% destinato alle consulenze tecniche, il costo per la redazione del piano d'impresa, se ragionevole e coerente con le normali condizioni praticate.
 5. È ammissibile, nell'ambito del 10% destinato alle consulenze tecniche, il costo per le certificazioni e le attestazioni rese dal revisore legale e/o dal commercialista, richieste ai fini della rendicontazione dell'operazione, se ragionevole e coerente con le normali condizioni praticate.
 6. È ammissibile, esclusivamente nell'ambito del "de minimis", il costo della polizza incendio e furto per i beni mobili, con esclusione dei mezzi mobili, limitatamente all'importo complessivo di euro 5.000,00.
 7. Può essere ammissibile anche la spesa per mobili di antiquariato a condizione che, oltre a rispondere a quanto previsto dal precedente comma 3, sia accompagnata anche da idonea perizia valutativa effettuata da esperto indipendente in possesso di appropriata qualificazione.
 8. Non sono ammissibili i costi definiti tali dal bando e dalle norme nazionali ed eurounitarie di riferimento e, in particolare:
 - a) le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano terzi ed indipendenti, ai sensi della lett. l comma 1 dell'art. 6; fanno eccezione le spese per il personale dipendente e/o assimilato e/o relativi all'attività svolta dal titolare e amministratori;
 - b) autofatturazioni da parte dei Beneficiari;
 - c) fatturazioni tra i Partner appartenenti alla medesima Aggregazione ("divieto di fatturazione incrociata");
 - d) le spese relative ad un bene o servizio già oggetto di agevolazione da parte di una misura di sostegno comunitaria, nazionale o regionale;
 - e) l'IVA, a meno che si verifichino contestualmente le seguenti due condizioni: sia stata considerata indetraibile nel piano d'impresa presentato; risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo, con certezza assoluta, detraibile o recuperabile per quest'ultimo, nel rispetto della normativa fiscale soggettiva, per tutta la durata dell'intervento e per l'anno fiscale successivo all'anno fiscale della sua conclusione;
 - f) le spese di gestione e le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie e per la tenuta del conto corrente, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende, le penali e simili;
 - g) i costi eventualmente sostenuti per la fideiussione;
 - h) i costi per la gestione ordinaria della contabilità, anche fiscale, del progetto;

- i) i costi per la polizza assicurativa dei mezzi mobili.
9. Rimane ferma ogni autonoma valutazione di ammissibilità delle spese rendicontate da parte del Soggetto gestore, in base alla documentazione e alle evidenze rese disponibili in sede di attuazione e rendicontazione, con riferimento al Bando, alla presente concessione e alla normativa nazionale ed eurounitaria applicabile.

Art. 9 (Termini di ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le spese per le quali l'obbligazione giuridica e il relativo giustificativo sono datati successivamente al giorno di presentazione della domanda e il cui pagamento è stato eseguito prima della presentazione dello stato di avanzamento a saldo. Fanno eccezione le obbligazioni relative al personale dipendente e assimilabile, di cui all'art. 6, comma 1, lett. f), le obbligazioni e le spese relative alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, le spese di costituzione, nell'anno 2022, di una nuova impresa, le obbligazioni preliminari all'acquisto di immobili.
2. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese coincide con il termine di presentazione dello stato di avanzamento a saldo di cui al comma 22 dell'art. 13.

Art. 10 (Contabilità separata e pagamenti)

1. Il finanziamento erogato costituisce per il beneficiario un'entrata con destinazione specifica ed è utilizzato esclusivamente per la realizzazione del Programma degli investimenti.
2. Per rispettare i principi di trasparenza, tracciabilità e di sana gestione finanziaria nell'utilizzo delle risorse, il Beneficiario deve, in particolare, provvedere a:
 - a) assicurare la tracciabilità dell'operazione cofinanziata mediante l'apertura di un c/c dedicato su cui movimentare esclusivamente le transazioni finanziarie relative all'operazione;
 - b) annotare e conservare, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto beneficiario per almeno 5(cinque) anni dalla conclusione dell'intervento, con evidenziazione del vincolo di destinazione e del titolo di privilegio di cui godono;
 - c) tenere una contabilità separata dell'operazione cofinanziata ovvero utilizzare appositi codici per le registrazioni contabili relative all'operazione, distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione cofinanziata, in maniera chiara e verificabile con immediatezza in qualsiasi momento;
 - d) esibire, in occasione delle richieste di erogazione, la certificazione della corretta tenuta della contabilità separata, dei registri e dei libri, a prescindere dal regime fiscale adottato, da parte di dottore commercialista o di revisore legale, iscritti nei relativi albi;
 - e) esibire, in occasione delle richieste di erogazione, copia conforme del libro cespiti;
 - f) esibire, in occasione delle richieste di erogazione, copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale del conto dedicato, rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza degli avvenuti addebiti, accompagnato, ove necessario, da estratto conto autenticato dalla stessa banca;

- g) attestare con DSAN sottoscritta anche dal revisore legale, in occasione delle richieste di erogazione, la esclusiva pertinenza e diretta imputazione della spesa rendicontata al progetto e il non utilizzo dei relativi giustificativi di spesa per ottenere altri aiuti di stato;
- h) effettuare i pagamenti, esclusivamente dal conto dedicato e direttamente nei confronti del fornitore, salvo le due modalità straordinarie di cui ai successivi commi, mediante bonifico bancario/postale, con evidenza dell'addebito sul c/c dedicato e con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce;
3. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa, ovvero non compiutamente tracciabili, non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.
 4. I bonifici e tutti i documenti contabili (preventivo, fattura elettronica, quietanza del fornitore) devono riportare la dizione "Piano Nazionale Complementare Sisma Misura_____ - Codice progetto UC-B_____" e il CUP o, se non ancora disponibile, la sola dizione soprariportata.
 5. La fattura elettronica dovrà essere annullata inserendo in fattura il CUP e la dizione "PNC Sisma Misura_____ - Codice progetto UC-B_____" nel "campo causale" della fattura stessa. In questo modo la fattura viene emessa in originale "già annullata".
 6. La conformità delle copie della documentazione contabile è attestata da DSAN riepilogativa e da sigla e timbro su ciascun documento da parte di commercialista/revisore legale.
 7. La quietanza liberatoria del fornitore deve chiaramente indicare il codice ATECO dell'attività, gli estremi del titolo di pagamento, l'IBAN del c/c su cui è stato effettuato il versamento, che tale conto corrente è quello aziendale e che il bene fornito è nuovo di fabbrica.
 8. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati sul conto corrente intestato al Beneficiario, dedicato in via esclusiva all'operazione, ed effettuati da persona abilitata ad operare su tale conto. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma né pagamenti cumulativi di più titoli di spesa.
 9. Ove dovessero riscontrarsi sul conto corrente dedicato pagamenti estranei all'operazione, il Soggetto gestore sospende ogni erogazione e chiede chiarimenti al Beneficiario. Ove tale situazione dovesse ripetersi una terza volta, il Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del contributo e al disimpegno delle agevolazioni.
 10. Le spese sostenute con qualsiasi forma di pagamento non tracciabile non sono considerate ammissibili; l'ammissibilità di forme di pagamento diverse da quella con bonifico, comunque tratte sul conto dedicato, sono ammesse alla verifica di ammissibilità del Soggetto gestore e comunque devono essere straordinarie e opportunamente motivate dalla impossibilità del pagamento con bonifico.
 11. I pagamenti effettuati straordinariamente a mezzo assegno circolare, tratto sul conto dedicato, sono sottoposti a specifica verifica di ammissibilità da parte del Soggetto gestore. In tal caso, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa potrà essere documentata esibendo la seguente documentazione: copia conforme dell'assegno circolare; copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno accompagnato, ove necessario, da estratto conto autenticato dalla stessa banca; quietanza del fornitore, contenente le indicazioni di cui al comma 4, attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante "l'assegno n..... tratto sulla banca XY".

12. I pagamenti effettuati straordinariamente a mezzo carta di credito tratta sul conto dedicato, esclusivamente per acquisti on line e acquisto di hardware e software, sono sottoposti a specifica verifica di ammissibilità da parte del Soggetto gestore. In tal caso, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa potrà essere documentata esibendo la seguente documentazione: scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente (la fattura intestata al beneficiario è sempre obbligatoria), in cui sia visibile: il fornitore, il dettaglio dei beni acquistati con relativo importo, l'importo complessivo, la data dell'operazione e l'indicazione "pagamento con carta di credito"; ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito in cui sia visibile: il fornitore, l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura), la data operazione, le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale; estratto conto della carta di credito aziendale in cui sia visibile: l'intestatario della carta di credito aziendale, le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale, l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura), l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente); copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno accompagnato, ove necessario, da estratto conto autenticato dalla stessa banca.
13. Affinché possa ritenersi valida ed efficace, ogni quietanza di pagamento, deve:
- a) essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio; - essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione dovrà essere apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica); - riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione); - riportare la quietanza di avvenuto pagamento del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento; - essere annullata inserendo sulla documentazione originale il riferimento al progetto agevolato (CUP, codice progetto e dizione soprariportata).
 - b) nel caso straordinario in cui sia stato impossibile, per cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario e del creditore, l'adempimento di tale obbligo nelle modalità previste, il Beneficiario può rilasciare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla motivazione che ha impedito l'adempimento nelle modalità stabilite, da fornire unitamente alla documentazione per la richiesta di erogazione nella quale si attesta l'elenco delle fatture elettroniche presentate a valere sul progetto agevolato (indicando il CUP e dizione) e specificando la spesa a cui si riferiscono e l'importo imputato al progetto. Tale dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta anche da dottore commercialista o revisore legale e conservata nel fascicolo di progetto, sarà sottoposta a specifica verifica di ammissibilità da parte del Soggetto gestore.

Art. 11 (Informazione e pubblicità)

1. Il soggetto beneficiario adotta le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico il sostegno ottenuto dal PNC Sisma così come definite dal soggetto gestore nel Disciplinare di cui all'art.13, che fornirà anche appositi format su contenuti e modalità di informazione.
2. Ai sensi dell'art.35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il soggetto beneficiario pubblica gli importi delle erogazioni pubbliche percepite e le relative informazioni rilevanti, nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito

internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Art. 12 (Obbligazioni)

1. Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, il Beneficiario si obbliga in particolare a:
 - a) attuare integralmente il Piano d'impresa presentato e il relativo Programma degli investimenti e rispettare, nella loro attuazione, le condizioni e i termini previsti dalla presente Concessione e dal Disciplinare di cui all'art.13;
 - b) garantire la stabilità dell'operazione, cioè che entro cinque anni dal completamento degli investimenti non cessi o venga trasferita l'attività produttiva dall'iniziale cratere sismico o che intervengano modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - c) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale applicabile, con particolare riferimento alle normative riportate nella premessa alla presente concessione, relative a PNRR, PNC, fondi europei, aiuti di stato, monitoraggio, rendicontazione e controllo, che qui si considerano integralmente richiamate;
 - d) assicurare il rispetto di eventuali ulteriori, specifiche disposizioni che dovessero essere emanate, a livello europeo e/o nazionale, in quanto applicabili, con particolare riferimento a monitoraggio, rendicontazione e controllo;
 - e) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana e corretta gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
 - f) garantire, nel caso in cui, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si debba far ricorso a procedure di appalto, ricorrendone i presupposti normativi oggettivi e soggettivi, il rispetto delle relative norme;
 - g) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo, tutoraggio e pubblicità previste nella presente concessione e comunque derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC;
 - i) utilizzare esclusivamente, per la predisposizione e presentazione della documentazione progettuale e delle richieste di erogazione, modalità e format previsti nel Disciplinare predisposto dal Soggetto gestore;
 - j) conservare tutti i documenti riguardanti l'operazione per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dell'operazione e comunque in conformità con gli obblighi di conservazione delle scritture contabili;
 - k) assicurare che l'operazione contribuisca ai principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parità di genere, dalla valorizzazione dei giovani. Rispettare, inoltre, il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente

(DNSH, “Do no significant harm”);

- l) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l’operazione cofinanziata.
- m) mantenere nell’attivo dell’impresa e nello stabilimento beneficiario dell’aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni;
- n) restituire immediatamente, su richiesta del Soggetto gestore, eventuali contributi indebitamente ricevuti a seguito di ricalcoli e rettifiche delle rendicontazioni presentate;
- o) corrispondere tutte le richieste di informazioni, di documenti, di dati e di rapporti tecnici, anche periodici, disposte dal Soggetto gestore e/o dal Soggetto attuatore, anche al fine delle attività di controllo e monitoraggio previste per l’utilizzo delle risorse del PNC;

Art. 13 (Erogazione del contributo a fondo perduto)

1. Il Soggetto gestore, con determina del Responsabile unico del procedimento (RUP), previa intesa con il Soggetto attuatore, approva il disciplinare contenente disposizioni per l’attuazione della presente concessione e per la presentazione delle richieste di erogazione, i relativi format e le modalità di verifica e controllo delle stesse, in conformità alle previsioni della presente Concessione, del Bando e della normativa eurolunitaria e nazionale comunque applicabile.
2. Il disciplinare è pubblicato sulla piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/> e comunicato, mediante piattaforma informatica, a ciascun Beneficiario, per la relativa accettazione.
3. Le agevolazioni sono erogate su richiesta del Beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da suo procuratore, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore 5 (cinque) o in un'unica soluzione.
4. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la procedura informatica e i relativi format documentali messi a disposizione dal Soggetto gestore tramite la piattaforma informatica <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>. L'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate costituisce motivo di improcedibilità della stessa.
5. In pendenza delle verifiche di cui all’art. 5, il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione di una prima anticipazione, di importo pari al 15% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto attuatore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.
6. In pendenza dell’esibizione in copia conforme dei titoli definitivi, di cui all’art. 6, comma 1, lett a), del presente Decreto, relativi all’immobile sede dell’unità locale, possono essere effettuate in favore del beneficiario le sole erogazioni relative alle anticipazioni.
7. Entro due mesi dalla positiva conclusione delle verifiche di cui di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5, il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione di una anticipazione, svincolata dall’avanzamento

del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto attuatore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l'erogazione dell'anticipazione di cui a precedente comma 5, può chiederne l'ampliamento fino al 40%, secondo quanto previsto dal precedente comma 7.
9. Il primo stato di avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all'anticipazione concessa.
10. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 20 (venti) per cento dell'investimento complessivo ammesso.
11. L'ultimo stato di avanzamento a saldo, a fronte esclusivamente di fatture quietanzate, non può essere inferiore al 20% (venti per cento) dell'investimento.
12. Le richieste di erogazione avvengono mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relativi esclusivamente a spese ammissibili.
13. Nella presentazione delle richieste di erogazione, salvo che per l'ultima, nei limiti, per ciascuna richiesta, del 10 (dieci) per cento dell'importo dell'investimento complessivo ammesso, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati.
14. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'effettivo pagamento anche di tutti i titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.
15. In relazione a ciascuna richiesta di erogazione, compresa quella a saldo, il Soggetto gestore può chiedere chiarimenti e integrazioni una sola volta, mediante la piattaforma informatica, assegnando un termine perentorio di minimo dieci giorni e massimo venti giorni naturali e consecutivi, in relazione alla complessità della richiesta. La richiesta interrompe i termini del procedimento. Trascorsi inutilmente tali termini, l'istanza viene respinta.
16. La richiesta di erogazione viene altresì respinta in caso di esito negativo delle verifiche sulla documentazione presentata ed eventualmente integrata.
17. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del contributo la documentazione prevista dal Disciplinare di cui al comma 1, fra cui, in particolare:
 - a) La dichiarazione di spesa e di attestazione di responsabilità, resa sotto forma di DSAN, sottoscritta dal beneficiario e da un revisore legale,
 - b) I giustificativi (ordini, fatture, pagamenti, quietanze) in copia conforme;
 - c) Copia conforme dell'estratto conto/lista movimenti;
 - d) La certificazione della corretta tenuta della contabilità separata, dei registri e dei libri, a prescindere dal regime fiscale, da parte di dottore commercialista o di revisore legale, iscritti nei relativi albi e la copia conforme del libro cespiti;

- e) La copia conforme del titolo, di cui all'art.6, comma 1, lett a), del presente Decreto, relativo all'immobile sede dell'unità locale, ove non già trasmesso;
 - f) Una dettagliata relazione tecnica asseverata dal tecnico, illustrativa degli interventi eseguiti;
 - g) Attestato del direttore dei lavori/tecnico sulla conformità dell'avanzamento delle spese;
 - h) DSAN sottoscritta dal rappresentante legale e dal direttore dei lavori/tecnico attestante la disponibilità delle autorizzazioni;
 - i) Dettagliato computo metrico comparativo, asseverato dal tecnico, completo di quadro comparativo aggiornato di volta in volta;
 - j) DSAN attestante il permanere dei requisiti richiesti dall'art.4 del Bando;
 - k) Polizza assicurativa contro eventi di furto e incendio ed eventi derivanti da calamità naturali sui beni mobili oggetto del Programma degli Investimenti.
18. Il Soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza e correttezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile presentata, e il rispetto degli altri obblighi del Beneficiario, verifica la correttezza della documentazione di spesa, la sua tracciabilità e coerenza, apportando rettifiche alla richiesta di erogazione conseguenti ad eventuali riscontri di non ammissibilità di spese dichiarate. Di tali rettifiche viene data comunicazione al beneficiario nella comunicazione di erogazione.
 19. Successivamente all'esito della verifica di cui al punto precedente e delle altre verifiche di legge di cui al successivo articolo, il Soggetto gestore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al Beneficiario del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa effettivamente ammessa a seguito delle verifiche espletate e delle eventuali rettifiche relative a spese non ammissibili.
 20. Ove la verifica di una richiesta di erogazione dovesse comportare una riduzione della spesa ammissibile, rispetto quella presentata nella stessa richiesta, del 30(trenta) per cento, la richiesta di erogazione viene respinta.
 21. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto per il primo stato di avanzamento va presentata entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca dell'agevolazione. Il termine può essere prorogato, su richiesta del Beneficiario, di 120 giorni.
 22. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo o in unica soluzione deve essere presentata entro i 30 (trenta) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione; nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. Il mancato rispetto dei termini come sopra definiti comporta la revoca dell'agevolazione.
 23. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in unica soluzione, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 17:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta dal beneficiario e dal revisore legale e dal tecnico direttore dei lavori, per quanto di competenza, accompagnata dalla relativa documentazione, attestante il completamento della realizzazione del Programma degli investimenti secondo le previsioni del Piano d'impresa, il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, collaudi, certificazioni di conformità e di quant'altro prescritto e necessario per l'avvio e lo svolgimento dell'attività nonché l'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalle normative applicabili per la chiusura del cantiere e l'avvio dell'attività, compresa l'acquisizione del corrispondente codice ATECO.

- b) Relazione conclusiva sul rispetto delle priorità trasversali del PNC e delle previsioni della relazione DNSH.
24. L'erogazione del contributo a fondo perduto a saldo presuppone l'esito positivo della verifica di tutta la documentazione e dell'eventuale controllo in loco.
 25. Successivamente all'esito positivo delle suddette verifiche, il Soggetto gestore, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, procede all'erogazione a saldo del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa effettivamente ammessa a seguito delle verifiche espletate.
 26. Il Soggetto gestore si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a fini istruttori, di verifica e controllo, che si rendesse comunque necessaria per il rispetto della presente Concessione e della normativa nazionale e eurolunitaria di riferimento, anche emananda, e comunque applicabile.
 27. In caso di parziale realizzazione del Programma degli investimenti per una percentuale inferiore al 90% dell'importo previsto, senza previa autorizzazione, il Soggetto gestore propone al Soggetto attuatore la revoca totale della concessione.
 28. Le erogazioni sono subordinate e condizionate alla effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in favore del Commissario Straordinario, della Struttura di missione sisma 2009 e, infine, del Soggetto gestore.
 29. Il recupero dell'anticipazione eventualmente concessa avviene per quote proporzionali alle somme rendicontate e liquidate, a partire da un importo rendicontato e liquidato pari all'ammontare della stessa anticipazione.

Art. 14 (Ulteriori condizioni per l'erogazione del contributo)

1. Per poter procedere all'erogazione del contributo, il Soggetto gestore provvede ad espletare anche le seguenti procedure di verifica, secondo le modalità e i tempi di validità delle eventuali precedenti verifiche acquisite, previste dalle relative norme:
 - a) sulla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e sul rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
 - b) sulla regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, sulla base della rispettiva disciplina di riferimento;
 - c) sulla regolarità delle obbligazioni di pagamento con l'Agenzia Entrate Riscossione;
 - d) sul titolare effettivo, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative;
 - e) visura camerale e visura RNA relativa al rispetto della clausola Deggendorf;
 - f) ogni ulteriore verifica che il Soggetto gestore ritenesse necessaria, anche in relazione ad eventuali evoluzioni normative e regolamentari.
2. Ove l'espletamento delle suddette procedure dovesse comportare tempi non compatibili con quelli previsti per l'erogazione del contributo, anche conseguenti ad eventuali cambiamenti negli assetti aziendali, ne sarà data tempestiva comunicazione al Beneficiario.

Art. 15 (Corretta tenuta del fascicolo e conservazione della documentazione)

1. Il Beneficiario deve provvedere alla corretta tenuta del fascicolo, sia cartacea che digitale, dell'operazione, comprendente gli atti relativi alla stessa (presentazione, ammissione a finanziamento, esecuzione materiale dell'operazione, gestione contabile, pagamenti, attestazioni di spesa, collaudo/verifiche e rendicontazione, ecc.), al fine di eventuali verifiche e controlli.
2. La composizione del fascicolo è stabilita nel disciplinare di cui all'art.13.
3. I beni mobili dovranno essere fisicamente e facilmente individuabili. A tal fine è necessaria l'applicazione, laddove possibile, di etichette riportanti un codice numerico identificativo del bene e la tenuta di un registro degli strumenti ed attrezzature rendicontate, coerente con il libro cespiti.
4. Il Soggetto gestore può in ogni momento chiedere di integrare e di prendere visione o di trasmettere tutta o parte della documentazione contenuta nel fascicolo di progetto nonché di prendere visione o avere copia delle scritture contabili, al fine di effettuare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento.
5. La documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere conservata per 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto sotto forma di originali e su supporti per i dati comunemente accettati.
6. Le modifiche del luogo di conservazione vanno tempestivamente comunicate al Soggetto gestore.

Art. 16 (Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale)

1. Nell'ambito dell'aiuto *de minimis* ed eventualmente nell'ambito dell'aiuto TF Ucraina ove previsto, sono erogati anche mediante modalità telematiche, con il coordinamento del Soggetto gestore, servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.
2. Finalità del tutoraggio, termini e modalità di svolgimento di esso, obblighi del beneficiario sono definiti nel disciplinare di cui all'art.13.
3. Il Beneficiario è impegnato a collaborare con il Tutor, a consentirgli l'accesso all'unità locale sede dell'intervento e l'esame della documentazione tecnica, finanziaria, contabile e fiscale relativa all'intervento.
4. La mancata collaborazione con il Tutor dà luogo alla sospensione di ogni erogazione.
5. La selezione e l'individuazione dei Tutor è fatta dal Soggetto gestore mediante procedura di evidenza pubblica.
6. L'assegnazione del Tutor viene comunicata al Beneficiario dal Soggetto gestore.
7. Il pagamento del servizio viene effettuato dal Beneficiario su emissione di fattura da parte del Tutor e relativo nulla osta al pagamento comunicato dal Soggetto gestore.

Art. 17 (Variazioni oggettive al Piano d'impresa e al Programma degli investimenti)

1. Le variazioni devono rispettare i requisiti e le condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata previste dal Bando, dalla presente Concessione, dalla normativa eurounitaria e nazionale comunque applicabile.
2. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano d'impresa e/o al programma degli investimenti presentato e oggetto di valutazione.
3. Sono sostanziali le modifiche che incidono significativamente sugli specifici elementi del Piano d'impresa considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi nella procedura di valutazione e sulla coerenza del programma degli investimenti con lo stesso Piano d'impresa presentato.
4. Le variazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Soggetto gestore, a pena di revoca della concessione, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 11, 12 e 13.

5. In sede di presentazione della documentazione preliminare di cui all'art. 6 è possibile proporre contestualmente istanza per apportare variazioni al Programma degli investimenti, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2. Tali variazioni non devono comportare spostamenti fra i regimi di aiuto richiesti, riduzioni degli investimenti previsti per ciascun regime superiori al 10%, e, all'interno delle macrocategorie previste per ciascun regime, di cui ai prospetti F4 del Piano d'impresa Concessione, non essere superiori al 20% dell'importo ammesso per regime, fermo restando il rispetto dei massimali previsti per ciascuna macrocategoria di spesa.
6. In sede di presentazione della documentazione preliminare di cui all'art. 6 è possibile anche allegare istanza per apportare variazione alla sede dell'unità locale oggetto dell'intervento, purché compatibile con i criteri di valutazione che hanno determinato l'ammissione e la valutazione della domanda.
7. Le istanze di variazione, di cui ai precedenti commi, devono essere adeguatamente illustrate e motivate in apposita relazione comparativa e giustificativa. In particolare, deve essere dimostrato come tali variazioni non comportino modifiche significative del Piano d'impresa e/o al programma degli investimenti e degli aspetti oggetto della procedura di valutazione e di assegnazione dei punteggi nonché della coerenza del Programma degli investimenti con lo stesso Piano d'impresa presentato.
8. Il Soggetto gestore, anche sulla base della documentazione integrativa eventualmente richiesta, valuta, entro sessanta giorni dalla presentazione, salvo interruzione per richiesta di documentazione integrativa, l'istanza di variazione proposta, verificando che la stessa non comporti modifiche sostanziali al piano d'impresa e/o al programma degli investimenti presentato e oggetto di valutazione e procede a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione; fino alla predetta autorizzazione, l'eventuale erogazione delle agevolazioni resta sospesa.
9. Ove il soggetto gestore ravvisi che l'istanza configuri condizioni di modifica sostanziale ovvero comporti una riduzione del programma di spesa per una percentuale superiore al 30% (trenta per cento) del totale importo ammesso alle agevolazioni, ne dà comunicazione al Soggetto attuatore che provvede alla convocazione del Comitato di valutazione di cui agli artt. 14 e 16 del Bando. Il Comitato di valutazione, sulla base dell'istruttoria del Soggetto gestore, esamina nel merito le istanze di modifica e si esprime sulla loro ammissibilità. La valutazione del Comitato viene trasmessa al Soggetto attuatore che ne dà comunicazione al Soggetto gestore per lo svolgimento delle successive fasi del procedimento.
10. Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui al precedente comma 9, il termine di cui al comma 8 è aumentato a 90 giorni.
11. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, possono essere apportate variazioni non sostanziali al Programma degli investimenti, senza preventiva autorizzazione, che, in sede di presentazione dello stato di avanzamento a saldo, non presentino: riduzioni degli investimenti previsti per ciascun regime superiori al 10% dell'importo approvato; spostamenti fra i regimi di aiuto richiesti; variazioni, all'interno delle macrocategorie previste per ciascun regime, di cui ai prospetti F4 del Piano d'impresa, superiori al 10% dell'importo approvato per regime, fermo restando il rispetto dei massimali previsti per ciascuna macrocategoria di spesa. Tali variazioni devono essere organiche, funzionali, coerenti e conformi agli obiettivi del Piano d'impresa e al Programma degli investimenti ammessi, devono essere motivate in sede di presentazione del saldo finale ed essere riportate e documentate nella relativa documentazione tecnica anche comparativa.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione del programma degli investimenti, le variazioni risultate, su valutazione autonoma del Soggetto gestore, di modesta entità, possono essere realizzate dal Beneficiario esclusivamente con proprie risorse finanziarie, fermo restando l'impegno formale al completamento del Programma degli investimenti per come previsto, a pena di revoca, e

purché non incorra in alcuna ulteriore causa di revoca per effetto di tali variazioni.

13. Analogamente, le variazioni realizzate senza previa autorizzazione che, pur eccedenti il limite di cui al comma 11, su valutazione autonoma del Soggetto gestore, siano di modesta entità, possono essere fatte salve a condizione che siano sostenute esclusivamente con risorse del Beneficiario e purché lo stesso si impegni formalmente a completare il Piano di investimento per come previsto, a pena di revoca, e non incorra in alcuna ulteriore causa di revoca.
14. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo previsto, per regime di aiuto e complessivamente.

Art. 18 (Variazioni oggettive al Piano d'impresa e al Programma degli investimenti conseguenti la riduzione del contributo a fondo perduto a valere sull'aiuto "de minimis")

1. Nel caso di intervenuta riduzione del contributo a fondo perduto a valere sull'aiuto *de minimis* di cui al comma 4 dell'art. 4, in sede di presentazione della documentazione preliminare di cui all'art. 6, è possibile proporre istanza per apportare una riduzione dell'ammontare del costo dell'investimento relativo a tale forma di aiuto e una nuova articolazione del relativo prospetto F4 del Piano d'impresa, a condizione che tali variazioni non determinino modifiche sostanziali al piano e alla sua coerenza, nel qual caso si applica quanto previsto dal comma 9 dell'art. 17.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è considerata modifica sostanziale del piano d'impresa una variazione in diminuzione massima del 30% dell'importo del solo costo dell'investimento relativo all'aiuto *de minimis* (Prospetto F4 del piano d'impresa relativo al regime *de minimis*). Qualora la riduzione ammessa di tale costo dell'investimento non dovesse compensare la riduzione intervenuta, il completamento della compensazione è a carico del beneficiario.
3. La voce tutoraggio va necessariamente prevista e mantenuta per l'importo di euro 5.000,00, oltre IVA (6.100,00 per i soggetti con IVA indetraibile).
4. Il Soggetto gestore provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza di modifica.

Art. 19 (Variazioni soggettive dei Beneficiari)

1. Le variazioni della impresa individuale e le operazioni di carattere societario effettuate nel corso della realizzazione del Programma o prima di 5 anni dalla data di ultimazione dello stesso, riguardanti i Beneficiari e comportanti variazioni di elementi societari o di caratteristiche della impresa individuale oggetto di specifica valutazione, quali amministratori, fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, subentri, trasferimenti di parti di attività produttive, dovranno essere portate preventivamente a conoscenza del Soggetto gestore e dei Soggetti attuatori, a pena di revoca della concessione, mediante specifica richiesta di variazione soggettiva.
2. La richiesta va avanzata al Soggetto gestore, a mezzo della piattaforma <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>, a pena di irricevibilità, se relativa al periodo di attuazione del Programma e comunque entro il 31/12/2026; al Soggetto attuatore, a mezzo PEC, se relativa al successivo periodo.
3. La richiesta di variazione comporta la sospensione di ogni erogazione.
4. Il Soggetto gestore e/o il Soggetto attuatore effettuerà, entro sessanta giorni dalla richiesta, le valutazioni istruttorie e i controlli di regolarità in merito alle sopraccitate operazioni, con particolare riferimento alle loro motivazioni, alla necessità strategico-economica delle stesse, all'affidabilità e

capacità del soggetto subentrante nella conduzione, alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in relazione alle valutazioni effettuate in sede di ammissione a finanziamento, informando il Soggetto attuatore sull'esito dell'istruttoria.

5. Al riguardo, potrà essere effettuata una sola richiesta di chiarimenti e integrazioni. I chiarimenti e le integrazioni richiesti dovranno essere trasmessi dal Beneficiario, a pena di irricevibilità, con le stesse modalità di invio della richiesta, nel termine perentorio indicato nella richiesta, non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni naturali e consecutivi, a pena di immediata revoca della concessione. La richiesta interrompe i termini di cui al precedente comma 4.
6. Il Soggetto attuatore, tenuto conto dell'istruttoria del Soggetto gestore, provvederà all'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ai fini della definizione delle condizioni di approvazione, ivi compreso l'eventuale sottoscrizione di una nuova concessione, o di rigetto dell'istanza.
7. Tutti gli obblighi in capo al soggetto titolare della presente concessione sono trasferiti in capo al soggetto come modificato a seguito di approvazione
8. Nel caso di mancata comunicazione preventiva, il Soggetto attuatore, su eventuale proposta del soggetto gestore, si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione. Qualora la mancata comunicazione dovesse riguardare esclusivamente una variazione dell'organo amministrativo, il Soggetto gestore sospende, se l'operazione è in corso di attuazione, ogni pagamento e procede alle relative verifiche di ammissibilità e ai controlli di regolarità. Ove tali controlli dovessero avere esito positivo, il Soggetto gestore può dichiarare tale variazione ammissibile, dandone comunicazione al Beneficiario. In caso di reiterazione di mancata comunicazione, il Soggetto gestore formula direttamente al Soggetto attuatore la proposta di revoca.
9. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati per le PMI nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 20 (Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento, a partire dall'accettazione della presente Concessione fino ai cinque anni successivi alla conclusione della realizzazione del Programma degli investimenti, il Soggetto attuatore e il Soggetto gestore possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare verifiche, ispezioni e controlli, anche in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, la documentazione presente nel fascicolo di progetto, lo stato di attuazione del Programma e la stabilità dell'operazione, cioè le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal completamento degli investimenti non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, i documenti giustificativi relativi al progetto e alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Beneficiario secondo le modalità di cui alle disposizioni della presente concessione e delle norme eurounitarie e nazionali di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli,

ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, fermo restando che il Soggetto gestore può, a tal fine, effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri, utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dal Beneficiario nel corso del procedimento

3. Le verifiche condotte dal Soggetto gestore sulle richieste di erogazione includono: le verifiche amministrative documentali desk sul 100% delle richieste di erogazione intermedie e finali presentate dai Beneficiari; le verifiche in loco, effettuate su base campionaria.
4. Le verifiche amministrative desk sono effettuate dal Soggetto gestore sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario mediante piattaforma informatica e sono supportate da apposita check list e dal registro dei controlli. Si concludono con una scheda che riporta l'esito del controllo, le eventuali criticità riscontrate, le spese ammesse, la quantificazione del contributo e le eventuali rettifiche finanziarie. Tali verifiche si sostanziano nell'esame di:
 - a) completezza e correttezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, di cui agli artt.13 e 14, presentata dal beneficiario per le richieste di pagamento;
 - b) correttezza della documentazione di spesa rispetto alle tipologie di spesa ammissibili per l'operazione oggetto di contributo;
 - c) riferibilità della spesa rendicontata all'operazione oggetto di contributo;
 - d) tracciabilità e assenza di cumulo del contributo;
 - e) coerenza tra le spese rendicontate e le informazioni/ dati di avanzamento fisico;
 - f) rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità;
 - g) rispetto delle priorità trasversali del PNC e delle previsioni della relazione DNSH in merito alla presenza delle specifiche DSAN.
5. Le verifiche in loco presso i Beneficiari sono finalizzate ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell'operazione rispetto alla normativa europea e nazionale di riferimento, alla presente concessione e al Piano presentato nonché la corretta esecuzione dei lavori, delle attività, delle opere e dei beni finanziati e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai Beneficiari. Esse sono svolte e documentate mediante apposite check-list e verbali.
6. Le verifiche in loco sono focalizzate in particolare sui seguenti aspetti:
 - a) verifica della esistenza e della effettiva operatività del Beneficiario;
 - b) verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione tecnica-amministrativo-contabile e giustificativa di spesa in originale prescritta;
 - c) verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata di tutte le transazioni relative all'operazione;
 - d) verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della domanda di erogazione del contributo;

- e) verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano realmente esistenti e conformi a quanto previsto dal Programma e dalla rendicontazione;
 - f) verifica dei progressi fisico/tecnici dell'operazione misurati tramite gli indicatori di output;
 - g) verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità;
 - h) verifica del rispetto delle priorità trasversali del PNC e delle previsioni della relazione DNSH
 - i) verifica, ove applicabile, della stabilità dell'operazione.
7. Le verifiche in loco sono pianificate in anticipo per assicurare che siano efficaci e che i soggetti coinvolti nell'operazione e la documentazione siano presenti. Si concludono con la sottoscrizione di un verbale, secondo il format prestabilito dal Soggetto gestore, ove il Beneficiario potrà aggiungere eventuali sue osservazioni in merito a quanto rilevato.
8. Il Soggetto gestore segnalerà al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza (in accordo con le previsioni di cui al Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2021), informazioni e notizie circostanziate su misure e/o soggetti, rilevanti per la prevenzione/repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, ai fini degli autonomi approfondimenti da parte del Corpo.
9. Il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore rapporti trimestrali di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario atti a qualificare l'avanzamento dell'operazione, nel format predisposto dal Soggetto gestore, nonché la relativa documentazione informativa e comunque utile per evidenziare problematiche insorgenti e/o risolte, acquisizioni di autorizzazioni, permessi, ecc..
10. Il Beneficiario è altresì tenuto, ove richiesto dalle norme attuative del PNC e successivamente comunicato dal Soggetto gestore, anche a trasmettere le informazioni relative all'operazione e al suo avanzamento secondo quanto previsto dalla circolare 5/12/2022, n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- recante le istruzioni sulle modalità di monitoraggio del Piano Nazionale Complementare.
11. Il Beneficiario è, altresì, tenuto a:
- a) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, tutoraggio, verifica e controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC. In particolare, il Beneficiario è tenuto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati e delle informazioni di monitoraggio e di rendicontazione, provvedendo al relativo inserimento nei sistemi informativi e gestionali dedicati a tale scopo e tenendoli a disposizione nella sede dell'operazione;
 - b) conservare tutti i documenti, giustificativi, contabili, fiscali e non, riguardanti l'operazione sostenuta dai fondi PNC sisma, per un periodo non inferiore ai 10 anni a decorrere dalla conclusione dell'intervento;
 - c) assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, al fine di agevolare il Soggetto gestore nella prevenzione di conflitti di interessi, frodi, corruzione nonché nel recupero dei fondi che sono stati indebitamente percepiti.

Art. 21 (Divieto di cessione dei crediti e cumulo di agevolazioni)

1. Il Beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, a pena di revoca, i crediti

derivanti dal presente provvedimento di concessione.

2. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, a pena di revoca, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
3. Il Beneficiario può chiedere la riduzione delle agevolazioni concesse in misura proporzionale all'equivalente sovvenzione lorda derivante dall'acquisizione di garanzie e/o prestiti agevolati sulle stesse spese ammesse a contributo. In tal caso il Beneficiario dovrà presentare istanza al Soggetto gestore allegando una dichiarazione dell'istituto erogante che certifichi l'equivalente sovvenzione lorda della misura agevolativa richiesta e l'indicazione del relativo regime di aiuto. L'istanza sarà sottoposta ad istruttoria da parte del Soggetto gestore che provvederà, entro trenta giorni, anche ad effettuare le necessarie verifiche su RNA sul rispetto, ove applicabile, dei tetti massimi anche in relazione agli aiuti concessi per altri interventi. In caso di esito positivo, il Soggetto gestore proporrà al Soggetto attuatore la rideterminazione dell'importo dell'aiuto, con riferimento alle intensità di aiuto massime previste dal Bando, e, a seguito del provvedimento di rettifica, provvederà alle necessarie modifiche sul RNA e a darne comunicazione al Beneficiario. L'importo del prestito agevolato o garantito sommato all'importo delle agevolazioni concesse non può superare l'importo del progetto ammesso. L'istanza non potrà essere presentata successivamente alla richiesta di una prima erogazione dell'agevolazione, di cui al comma 3 dell'art.13, o successivamente alla richiesta di anticipazione del 40%, di cui al comma 7 dell'art.13. Resta ferma l'applicazione dell'art.107 del TFUE.

Art. 22 (Stabilità dell'operazione e vincoli di destinazione)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del Bando e dalle norme nazionali e eurounitarie, il Soggetto attuatore, eventualmente su proposta del Soggetto gestore per le fattispecie verificatesi entro il 31/12/2026, dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni laddove, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'operazione si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori del territorio del cratere sismico di finanziamento;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
3. I beni mobili e immobili sono soggetti ad un vincolo di destinazione quinquennale dal completamento dell'investimento, da iscriversi nelle forme di legge.

Art. 23 (Revoca delle agevolazioni)

1. Al Soggetto attuatore è riservato il potere di revocare il contributo concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalla

presente concessione, dal Disciplinare di cui all'art. 13, della normativa nazionale e/o comunitaria e delle disposizioni relative al PNC e amministrative vigenti nonché delle norme di sana e corretta gestione contabile e finanziaria.

2. La revoca determina l'obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora e il pagamento delle sanzioni conseguenti l'eventuale applicazione dell'art.9 del D.Lgs.123/1998.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale in materia di aiuti di stato.
4. Le agevolazioni di cui alla presente concessione sono revocate totalmente dal Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, qualora il Beneficiario:
 - a) rinunci ai contributi di cui alla presente concessione;
 - b) non abbia accettato nelle forme e nei tempi previsti la presente concessione;
 - c) non abbia presentato il primo stato di avanzamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
 - d) non abbia presentato la documentazione dei titoli, di cui all'art.6, comma 1, lett. a), del presente Decreto, relativi all'immobile sede dell'unità locale entro sei mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
 - e) non abbia presentato la richiesta di erogazione dello stato di avanzamento a saldo entro trenta mesi ovvero entro trentasei mesi, ove fosse stata richiesta e concessa la prevista proroga, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di concessione;
 - f) abbia realizzato variazioni sostanziali non autorizzate;
 - g) abbia presentato lo stato di avanzamento a saldo per una percentuale inferiore al 90% dell'importo previsto dal Programma degli investimenti approvato ovvero abbia apportato al Piano d'impresa variazioni non approvate e comunque non sanabili ai sensi del comma 13 dell'art.17;
 - h) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
 - i) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o abbia esibito atti e/o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - j) non consenta le verifiche e i controlli richiesti e comunque necessari, anche in loco e/o mediante la mancata trasmissione della documentazione richiesta;
 - k) non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - l) in tutte le altre circostanze previste dalla presente concessione e dalle norme nazionali e europee comunque applicabili.
5. Le agevolazioni di cui alla presente concessione sono revocate totalmente dal Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, anche nei seguenti casi:
 - a) i controlli e le verifiche abbiano riscontrato, in un qualunque momento del procedimento di erogazione, l'esistenza di documenti irregolari non sanabili in quanto non rispondenti al vero e comportanti la perdita del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'accesso alle agevolazioni;

- b) respingimento di più di due richieste di erogazione;
 - c) nel caso di inosservanza delle norme in materia di informazione e pubblicità di cui all'art.35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
6. Le agevolazioni di cui alla presente concessione sono revocate parzialmente o totalmente dal Soggetto attuatore, su proposta del Soggetto gestore, anche nei seguenti casi:
- a) non siano rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dalla presente Concessione e dal Bando;
 - b) qualora sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del Beneficiario, con riferimento in particolare a quelli previsti dall'art.4 del Bando;
 - c) qualora il Beneficiario cessi l'attività prima dei cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - d) qualora il Beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto attuatore, i beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 5(cinque) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - e) qualora il Beneficiario delocalizzi l'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - f) qualora il Beneficiario cessi volontariamente, alieni, totalmente o parzialmente, o conceda in locazione l'attività, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - g) qualora si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività anche ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii., il Beneficiario prima che siano decorsi 5(cinque) anni dal completamento dell'iniziativa;
 - h) qualora il Beneficiario non abbia rispettato l'applicazione del principio DNSH presentando la DSAN prevista al punto 3 della lett. e) del comma 1 dell'art.6;
 - i) qualora il Beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di monitoraggio di cui all' articolo 20;
 - j) qualora il Beneficiario non abbia rispettato, puntualmente ed esattamente, anche uno solo degli obblighi di cui all'articolo 12;
 - k) nel caso di esito positivo della visura relativa al rispetto della clausola Deggendorf e successivo mancato rimborso in tempi utili alla realizzazione del Programma;
 - l) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal Bando ovvero dal presente provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni ed agli obblighi a carico del Beneficiario, come specificati dall'Ordinanza commissariale n. 29 del 30 giugno 2022 e nella presente Concessione, ovvero derivanti da norme nazionali e eurounitarie, incluse le disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili per l'utilizzo delle risorse nell'ambito del Programma complementare al PNRR;
7. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, anche sulla base di quanto eventualmente previsto dal Disciplinare di cui all'art.13; i maggiori importi di cui il Beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
8. In caso di revoca parziale per mancata osservanza di quanto previsto nella presente concessione in merito alla stabilità dell'operazione ovvero di perdita dei requisiti soggettivi dopo la conclusione

dell'intervento, la stessa riguarderà il 100% dell'agevolazione nel caso in cui l'evento si verifichi il primo anno dalla conclusione dell'intervento; l'90%, nel caso si verifichi il secondo anno; il 80%, nel caso si verifichi il terzo anno; il 60%, nel caso si verifichi il quarto anno; il 30%, nel caso si verifichi il quinto anno.

9. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto attuatore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi.
10. La revoca delle agevolazioni viene comunicata al Beneficiario a mezzo piattaforma informatica.
11. Resta salva la facoltà del Soggetto attuatore di valutare nuovi casi di revoca non previsti nella presente concessione, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 24 (Cause di forza maggiore)

1. Possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore:
 - a) decesso del beneficiario, documentato da certificato di morte;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, documentata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica ASL attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale;
 - c) espropriazione/vincolo di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione/vincolo non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, documentati da provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione o il vincolo indicando le particelle catastali interessate;
 - d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti dell'azienda documentata da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
 - e) Distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti alla produzione/fabbricazione/amministrazione, documentata da denuncia alle forze dell'ordine.
2. Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".
3. In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC)) al Soggetto gestore e al Soggetto attuatore entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato o chi per lui è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.
4. Il soggetto gestore e/o il Soggetto attuatore possono richiedere ogni ulteriore documentazione utile all'istruttoria della richiesta.
5. Se il beneficiario non completa l'iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute, anche in relazione al periodo di stabilità dell'operazione, non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti,

in relazione all'operazione realizzata, e non si applica alcuna sanzione.

6. Il riconoscimento della causa di forza maggiore viene sancito con decreto del Soggetto attuatore, su eventuale proposta del Soggetto gestore, e notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.

Art. 25 (Pagamenti effettuati prima della concessione delle agevolazioni)

1. I pagamenti effettuati prima della concessione delle agevolazioni devono rispettare principi di trasparenza, tracciabilità e di sana gestione finanziaria, per come previsti dal Bando, e, a tal fine, sono sottoposti a specifici controlli e verifiche di ammissibilità da parte del Soggetto gestore.
2. In caso di pagamenti effettuati prima della concessione ed esclusivamente per questi, la documentazione di spesa di cui all'art. 13 va integrata come segue, in relazione alle diverse fattispecie di documentazione richiesta:
 - a. Ove tali pagamenti non fossero stati effettuati dal conto corrente dedicato in via esclusiva, estratti conto/lista movimenti autenticati dall'istituto bancario, con evidenziati i soli pagamenti effettuati a titolo del progetto finanziato;
 - b. Dichiarazione sostitutiva sulla titolarità del conto corrente utilizzato per i pagamenti e che lo stesso è un conto corrente aziendale;
 - c. Ove tali pagamenti fossero stati effettuati tramite assegno di conto corrente ordinario, copia dell'assegno negoziato rilasciata dall'istituto bancario;
 - d. Ove la fattura non dovesse riportare le richieste indicazioni relative al progetto: dichiarazione sostitutiva di assenza di doppio finanziamento, su format predisposto dal Soggetto gestore e indicazione nella relazione integrativa al bilancio; integrazione della fattura elettronica secondo quanto previsto dalla Agenzia delle entrate in risposta alla istanza di interpello n.438 del 5 ottobre 2020 nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
3. I pagamenti effettuati per acquisto immobile sono attestati dagli atti notarili e da copia dei relativi titoli di pagamento per come sopra documentati.
4. Sono ammissibili i pagamenti effettuati a titolo di anticipazione su contratti di acquisto o locazione immobili effettuati prima della presentazione della domanda e in funzione della stessa, fatta salva l'ammissibilità della spesa complessiva cui afferiscono.

Art. 26 (Clausola di salvaguardia e modifiche)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia al Bando nonché alle richiamate norme eurounitarie e nazionali nonché alle specifiche norme che disciplinano il Fondo complementare al PNRR (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – PNC) e la concessione di aiuti di stato, che il Beneficiario dichiara di conoscere ed accettare.
2. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni della presente concessione, al fine di assicurarne ogni più specifica corrispondenza con la normativa soprarichiamata, anche con riferimento ad eventuali disposizioni che dovessero sopravvenire, senza che ciò determini alcun diritto o risarcimento da parte del Beneficiario.

Art. 27 (Informazioni e contatti)

1. Per informazioni sulla presente concessione e sulle procedure in essa previste è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: infobando-sisma-2-1@unioncamere.it .

Art. 28 (Trattamento dei dati personali)

1. Con l'accettazione del presente provvedimento di concessione, il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa rilasciata ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) e pubblicata nell'area riservata ai Beneficiari delle agevolazioni sul sito istituzionale del Soggetto gestore all'indirizzo <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/> e di aver preso atto che:
 - a) i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento delle agevolazioni richieste e per le attività connesse;
 - b) i dati personali saranno trattati unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati;
 - c) i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati unicamente ai destinatari indicati all'art. 5 della detta informativa;
 - d) al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa, i diritti di accesso, rettifica, limitazione ed opposizione di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; eventuali richieste per l'esercizio dei predetti diritti dovranno essere inoltrate ai Soggetti Attuatori ed al Soggetto Gestore, per quanto di rispettiva competenza.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

CODICE PROGETTO	RAGIONE SOCIALE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SOGMA	STATO FINANZIARIO	COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE TI COVID-19	Contributo MAX TI COVID-19	COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE TI SICILIANA	Contributo MAX TI SICILIANA	COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE UBER	Contributo MAX UBER	Anz. UBER	COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE DA REGIONE	Contributo MAX DA REGIONE	ESITO INVESTIMENTO REGIONALE AMMISSIBILE	CONTRIBUTO MAX CONCORSUALE	CFP	Codice CDR TI COVID-19	Codice CDR TI SICILIANA	Codice CDR UBER	Codice CDR DA REGIONE	
UC-0212_00614481	TERAMO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA & RESPONSABILITA' LIMITATA	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		425.141,51 €	500.000,00 €					247.484,40 €	289.255,59 €	872.888,00 €	699.155,59 €	84412000110000				22895481	22895481
UC-0212_00646864	HOTELIER UNIPERSONALE S.R.L.	ABRUZZO	TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		810.000,00 €	800.000,00 €					140.790,00 €	117.830,00 €	755.790,00 €	605.830,00 €	87512000020000				22395584	22395484
UC-0212_00655436	FLABBADU' DI CAPPONE ILARIA	ABRUZZO	TERAMO	VALLE CASTELLANA	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		287.150,00 €	229.720,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	22				787.150,00 €	629.720,00 €	896822000030000				22395460	22395561
UC-0212_00654493	DELL'OMO MEMMO E VANA S.N.C.	ABRUZZO	L'AQUILA	MONTEREALE	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		625.970,00 €	499.176,00 €					79.295,00 €	64.436,00 €	705.265,04 €	565.812,00 €	89512000050000				22395594	22395593
UC-0212_00652488	RETE EAST MAOIC ITALY'S CENTRE	ABRUZZO	TERAMO	TERAMO	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		244.406,00 €	195.860,00 €	457.590,00 €	366.064,00 €	22				702.180,00 €	561.744,00 €	84982200090000				22395495	22395588
UC-0212_00633063	DL - SOCIETA' COOPERATIVA	ABRUZZO	TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	SOGMA 2016	AMMISSIBILE		484.173,00 €	387.340,00 €					5.000,00 €	5.000,00 €	489.173,00 €	392.340,00 €	888822000160000				22395582	22395490
							TOTALE COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE TI COVID-19	TOTALE Contributo MAX TI COVID-19	TOTALE COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE TI SICILIANA	TOTALE Contributo MAX TI SICILIANA	TOTALE COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE UBER	TOTALE Contributo MAX UBER		TOTALE COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE DA REGIONE	TOTALE Contributo MAX DA REGIONE	TOTALE ESITO INVESTIMENTO REGIONALE AMMISSIBILE	TOTALE CONTRIBUTO MAX CONCORSUALE						
							4	2.275.296,51 €	2.299.918,00 €	967.590,00 €	796.064,00 €			277.778,40 €	228.221,59 €	4.218.586,04 €	3.482.301,59 €						

Allegato 3- Schema lettera accettazione

Spettabile Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Sen. Avv. Guido Castelli

Oggetto: Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. – Decreto del Commissario Straordinario n. del - Concessione ai sensi dell'art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n.29 del 30 giugno 2022- Dichiarazione di accettazione delle agevolazioni e dell'Atto di concessione

1. ANAGRAFICA PROGETTO¹

Codice Pratica	(codice pratica)	CUP	(codice CUP)
-----------------------	------------------	------------	--------------

2. ANAGRAFICA IMPRESA¹

Ragione sociale			
Partita iva		Codice fiscale	

Sede	Indirizzo			
	CAP		Città	
	Provincia		Regione	

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____, il _____,
residente in _____, provincia di _____,
in via/piazza _____, n. _____ CAP _____,
documento di identità (tipo e numero) _____,
emesso da _____, valido fino al _____
in qualità di _____ del soggetto proponente _____,
con sede legale a _____, provincia di _____,
in via/piazza _____, n. _____, CAP _____;
CF _____; partita IVA n. _____,
PEC _____, recapito telefonico _____;

¹ I dati sono tratti dal prospetto di cui all'allegato 2 al Decreto del Commissario straordinario citato in oggetto e inseriti dal Soggetto gestore. Il Decreto è pubblicato su <https://sisma2016.gov.it/decreti-pnc-del-2023/>

Visto l'Atto di concessione del finanziamento, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. _____ del _____, trasmesso dal Soggetto gestore, ai sensi del comma 1 dell'art.17 del Bando, con comunicazione n. _____ prot. _____ del _____.

DICHIARA

a) Di accettare gli aiuti ammessi secondo il seguente prospetto¹:

QUADRO FINANZIARIO AMMESSO			
Regimi di aiuto	COR	Investimento minimo	Contributo massimo
(Indicare)		€	€
(Indicare)		€	€
(Indicare)		€	€
Totali		€	€

- b) di conoscere ed accettare integralmente le condizioni tutte dettate dall'Atto di concessione che, sottoscritto, restituisce in allegato alla presente dichiarazione attraverso la piattaforma informatica <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/>;
- c) di essere consapevole che la concessione dell'aiuto di cui all'oggetto è sottoposta a condizione risolutiva automatica, determinandosi la decadenza dal beneficio in caso di esito negativo dei controlli e delle verifiche previste;
- d) di avere i poteri di firma per sottoscrivere la presente dichiarazione e l'allegato provvedimento di concessione.

Data e firma del dichiarante

(firmato digitalmente ovvero firma resa autentica allegando copia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

Nota:

- La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore allegando la relativa procura.
- In caso di impossibilità di sottoscrizione con firma digitale della concessione, la stessa andrà firmata anche in ogni pagina, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.